

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Scuola Superiore della Magistratura - Struttura Didattica Territoriale
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

Università degli Studi di Napoli "Federico II" Napoli - Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Seconda Università degli Studi di Napoli - Università degli Studi del Sannio

GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

I DIRITTI DEI MIGRANTI IN EUROPA

Napoli, 19 NOVEMBRE 2015 - ore 9,30

***I DIRITTI DEI MIGRANTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI
IN VIRTÙ DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA***

Dossier normativo e giurisprudenziale

a cura di

Dr.ssa Flavia Rolando, Università degli studi di Napoli "Federico II"

INDICE

Sezione I

Disposizioni del Trattato sull'Unione europea concernenti i diritti dei migranti e la politica di immigrazione p. 3

Disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernenti il diritto di non discriminazione p. 4

Disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea p. 9

Sezione II

Atti di diritto derivato dell'UE relativi alla disciplina del diritto dell'immigrazione dell'Unione europea (riferimenti) p. 10

Sezione III

Agenda europea sulla migrazione p. 14

Sezione IV

Recenti pronunce della Corte di giustizia sui diritti dei migranti provenienti dai Paesi terzi p. 15

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA CONCERNENTI I DIRITTI DEI MIGRANTI E LA POLITICA DI IMMIGRAZIONE

Articolo 3

(ex articolo 2 del TUE)

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.
L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.
Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.
5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
CONCERNENTI IL DIRITTO DI NON DISCRIMINAZIONE

TITOLO V
SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 67
(ex articolo 61 del TCE ed ex articolo 29 del TUE)

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.
2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.
3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.
4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

Articolo 68

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Articolo 69

Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Articolo 70

Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Articolo 71
(ex articolo 36 del TUE)

È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo 240, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.

Articolo 72
(ex articolo 64, paragrafo 1, del TCE ed ex articolo 33 del TUE)

Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo 73

Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.

Articolo 74
(ex articolo 66 del TCE)

Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 76, e previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 75
(ex articolo 60 del TCE)

Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 67, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure per attuare l'insieme di misure di cui al primo comma.

Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

Articolo 76

Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 74 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:

- a) su proposta della Commissione, oppure
- b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.

CAPO 2

POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE

Articolo 77

(ex articolo 62 del TCE)

1. L'Unione sviluppa una politica volta a:

- a) garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;
- b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;
- c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:

- a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
- b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;
- c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;
- d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;
- e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.

3. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

4. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

Articolo 78

(ex articolo 63, punti 1 e 2, e articolo 64, paragrafo 2, del TCE)

1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
 - a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;
 - b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
 - c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;
 - d) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;
 - e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;
 - f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;
 - g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.
3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 79

(ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE)

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:
 - a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
 - b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;
 - c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
 - d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.

3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 80

Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

DISPOSIZIONI DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 18

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»).

Articolo 19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

SEZIONE II

ATTI DI DIRITTO DERIVATO DELL'UE RELATIVI ALLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (RIFERIMENTI)

CITTADINI UE

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447676237150&uri=CELEX:02004L0038-20110616>

CITTADINI PAESI TERZI INGRESSO E DISCIPLINA DEI VISTI

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447676747869&uri=CELEX:02009R0810-20131018>

Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447685185126&uri=CELEX:02001R0539-20140609>

Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447685302395&uri=CELEX:01995R1683-20131018>

Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447685630191&uri=CELEX:32014L0036>

Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447685489330&uri=CELEX:32009L0050>

Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447685560902&uri=CELEX:32014L0066>

Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447685462195&uri=CELEX:32004L0114>

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0086&qid=1447686314719>

DISPOSIZIONI SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (che abroga la Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0095&qid=1447687262196>

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla

promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447687431431&uri=CELEX:32001L0055>

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (che abroga la Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0032&qid=1447687593280>

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0604&qid=1447687709375>

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (che abroga la Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0033&qid=1447687654508>

NORME SUL SOGGIORNO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI

Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447687796911&uri=CELEX:32011L0098>

Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1030&qid=1447687880019>

Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447687042473&uri=CELEX:02003L0109-20110520>

IL RIMPATRIO

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447690729585&uri=CELEX:32008L0115>

SEZIONE III

AGENDA EUROPEA SULLA MIGRAZIONE

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni -
Agenda europea sulla migrazione

Bruxelles, 13.5.2015
COM(2015) 240 final

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_it.pdf

SEZIONE IV

RECENTI PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SUI DIRITTI DEI MIGRANTI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI

PRONUNCE RELATIVE ALLA DIRETTIVA SULLA QUALIFICA DI BENEFICIARIO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2014.

Aboubacar Diakité contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'État - Belgio.

Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sull'attribuzione dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Persona ammissibile alla protezione sussidiaria - Articolo 15, lettera c) - Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato - Nozione di "conflitto armato interno" - Interpretazione autonoma rispetto al diritto internazionale umanitario - Criteri di valutazione.

Causa C-285/12.

Dispositivo:

L'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=217559>

Sentenza della Corte (grande sezione) del 19 dicembre 2012.

Mostafa Abed ElKarem ElKott e altri contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Fővárosi Bíróság - Ungheria.

Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Apolidi d'origine palestinese che sono

effettivamente ricorsi all'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) - Diritto di tali apolidi al riconoscimento dello status di rifugiato in base all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 - Presupposti d'applicazione - Cessazione di detta assistenza da parte dell'UNRWA "per qualsiasi motivo" - Prova - Conseguenze per gli interessati richiedenti lo status di rifugiato - Diritto a essere "ipso facto ammess[i] ai benefici [di tale] direttiva" - Riconoscimento di diritto della qualifica di "rifugiato" ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della stessa direttiva e concessione dello status di rifugiato conformemente all'articolo 13 di quest'ultima.

Causa C-364/11.

Dispositivo:

1) L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che la cessazione della protezione o dell'assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (HCR) «per qualsiasi motivo» riguarda altresì la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà. Spetta alle autorità nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione su base individuale della domanda, che quest'ultimo è stato obbligato a lasciare l'area di operazioni di detto organo o agenzia, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l'organo o l'agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia.

2) L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che, ove le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla cessazione della protezione o dell'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA), il fatto di essere ipso facto «ammesso ai benefici [di tale] direttiva» implica il riconoscimento, da parte di detto Stato membro, della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di detta direttiva e la concessione automatica dello status di rifugiato al richiedente, sempre che tuttavia a quest'ultimo non siano applicabili i paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3 di tale articolo 12.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=219000>

Sentenza della Corte (grande sezione) del 18 dicembre 2014.

Mohamed M'Bodj contro Stato belga.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Courconstitutionnelle - Belgio.

Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 19, paragrafo 2 - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Persona ammissibile alla protezione sussidiaria - Articolo 15, lettera b) - Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine - Articolo 3 - Disposizioni più favorevoli - Richiedente affetto da una grave malattia - Assenza di una terapia adeguata nel suo paese di origine - Articolo 28 - Assistenza sociale - Articolo 29 - Assistenza sanitaria.

Causa C-542/13.

Dispositivo:

Gli articoli 28 e 29 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, letti congiuntamente ai suoi articoli 2, lettera e), 3, 15 e 18, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non è tenuto a concedere l'assistenza sociale e l'assistenza sanitaria previste da tali articoli a un cittadino di paese terzo autorizzato a soggiornare nel territorio di tale Stato membro in base ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che in detto Stato membro sia autorizzato il soggiorno dello straniero affetto da una malattia che comporti un rischio effettivo per la vita o l'integrità fisica o un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel paese d'origine di tale straniero o nel paese terzo in cui egli risiedeva in precedenza, senza che si configuri una privazione di assistenza sanitaria inflitta intenzionalmente al predetto straniero in tale paese.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=217892>

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 giugno 2015.

H. T. contro Land Baden-Württemberg.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg - Germania.

Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Frontiere, asilo e immigrazione - Direttiva 2004/83/CE - Articolo 24, paragrafo 1 - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Revoca del permesso di soggiorno - Presupposti - Nozione di "imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico" - Partecipazione di una persona avente lo status di rifugiato alle attività

di un'organizzazione figurante nell'elenco delle organizzazioni terroristiche predisposto dall'Unione europea.

Causa C-373/13.

1) La direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, dev'essere interpretata nel senso che un permesso di soggiorno, una volta rilasciato a un rifugiato, può essere revocato o in forza dell'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, quando sussistono imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico ai sensi di tale disposizione, oppure in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, della richiamata direttiva, quando sussistono motivi per applicare la deroga al principio di non respingimento prevista dall'articolo 21, paragrafo 2, di questa stessa direttiva.

2) Il sostegno a un'associazione terroristica iscritta nell'elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, nella versione in vigore alla data dei fatti della controversia principale, può costituire uno degli «imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico», ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, anche se le condizioni previste dall'articolo 21, paragrafo 2, della stessa non sono riunite. Affinché un permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato possa essere revocato sul fondamento dell'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, per il motivo che tale rifugiato sostiene siffatta associazione terroristica, le autorità competenti sono tuttavia tenute a procedere, sotto il controllo dei giudici nazionali, a una valutazione individuale degli elementi di fatto specifici relativi alle azioni sia dell'associazione sia del rifugiato di cui trattasi. Quando uno Stato membro decide di allontanare un rifugiato il cui permesso di soggiorno è stato revocato, ma sospende l'esecuzione di tale decisione, è incompatibile con la richiamata direttiva privarlo dell'accesso alle prestazioni garantite dal capo VII della medesima, salvo che trovi applicazione un'eccezione espressamente prevista da questa stessa direttiva.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=463691>

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 maggio 2014.

H. N. contro Minister for Justice, Equality and Law Reform e altri.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Supreme Court - Irlanda.

Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Direttiva 2005/85/CE - Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - Norma procedurale nazionale che subordina l'esame di una domanda di protezione sussidiaria al previo rigetto di una domanda volta al riconoscimento dello status

di rifugiato - Ammissibilità - Autonomia procedurale degli Stati membri - Principio di effettività - Diritto a una buona amministrazione - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 41 - Imparzialità e celerità della procedura.
Causa C-604/12.

Dispositivo:

La direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, così come il principio di effettività e il diritto a una buona amministrazione non ostano ad una norma procedurale nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina l'esame di una domanda di protezione sussidiaria al previo rigetto di una domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato, a condizione che, da un lato, la domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e la domanda di protezione sussidiaria possano essere presentate contemporaneamente e che, dall'altro, tale norma procedurale nazionale non comporti che l'esame della domanda di protezione sussidiaria avvenga in un termine irragionevole, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio accertare.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=218478>

RECENTI PRONUNCE RELATIVE ALLA DIRETTIVA SULLE PROCEDURE COMUNI PER IL
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 gennaio 2013.

H. I. D. e B. A. contro Refugee Applications Commissioner e altri.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court - Irlanda.

Rinvio pregiudiziale - Regime europeo comune in materia di asilo - Domanda di un cittadino di un paese terzo volta ad ottenere lo status di rifugiato - Direttiva 2005/85/CE - Articolo 23 - Possibilità di applicare una procedura prioritaria per l'esame delle domande d'asilo - Procedimento nazionale che prevede una procedura prioritaria per l'esame delle domande presentate da persone appartenenti a una determinata categoria definita in base al criterio della cittadinanza o del paese d'origine - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo - Articolo 39 di detta direttiva - Nozione di "giudice" ai sensi di tale articolo.

Causa C-175/11.

Dispositivo:

1) L'articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro applichi una procedura prioritaria

o accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II della medesima direttiva, per l'esame di determinate categorie di domande d'asilo, definite in funzione del criterio della cittadinanza o del paese d'origine del richiedente.

2) L'articolo 39 della direttiva 2005/85 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, in forza della quale un richiedente asilo può o proporre ricorso avverso la decisione dell'autorità accertante dinanzi ad un organo giurisdizionale quale il Refugee Appeals Tribunal (Irlanda) ed impugnare la decisione di quest'ultimo dinanzi ad un giudice di grado superiore quale la High Court (Irlanda), oppure contestare la validità della decisione di questa stessa autorità dinanzi alla High Court, le cui sentenze possono essere impugunate dinanzi alla Supreme Court (Irlanda).

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=210894>

RECENTI PRONUNCE RELATIVE AL REGOLAMENTO 604/2013 CHE STABILISCE I CRITERI E I MECCANISMI DI DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sentenza della Corte (grande sezione) del 21 dicembre 2011.

N. S. (C-411/10) contro Secretary of State for the Home Department e M. E. e altri (C-493/10) contro Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform.

Domande di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Regno Unito e High Court of Ireland - Irlanda.

Diritto dell'Unione - Principi - Diritti fondamentali - Attuazione del diritto dell'Unione - Divieto dei trattamenti inumani o degradanti - Sistema europeo comune di asilo - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Nozione di "paesi sicuri" - Trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente - Obbligo - Presunzione relativa di rispetto, da parte di tale Stato membro, dei diritti fondamentali.

Cause riunite C-411/10 e C-493/10.

Dispositivo:

1) La decisione adottata da uno Stato membro sul fondamento dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di esaminare o meno una domanda di asilo rispetto alla quale esso non è competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento dà attuazione al diritto dell'Unione ai fini dell'art. 6 TUE e/o dell'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2) Il diritto dell'Unione osta all'applicazione di una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003 designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo «Stato membro competente» ai sensi del regolamento n. 343/2003 quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione.

Ferma restando la facoltà, di cui all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003, di esaminare esso stesso la domanda, l'impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso un altro Stato membro dell'Unione europea che risulti essere lo Stato membro competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento impone allo Stato membro che doveva effettuare tale trasferimento di proseguire l'esame dei criteri di cui al medesimo capo, per verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo.

È necessario, tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo badi a non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole. All'occorrenza, detto Stato è tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalità previste all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003.

3) Gli artt. 1, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non comportano una risposta differente.

4) Nella misura in cui le questioni che precedono concernono obblighi incombenti al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, prendere in considerazione il Protocollo (n. 30) sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito non ha incidenza sulle risposte apportate alle questioni da seconda a sesta deferite nella causa C-411/10.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=364165>

Sentenza della Corte (grande sezione) del 14 novembre 2013.

Bundesrepublik Deutschland contro Kaveh Puid.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Germania.

Asilo - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 4 - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Articolo 3, paragrafi 1 e 2 - Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un

paese terzo - Articoli da 6 a 12 - Criteri per la determinazione dello Stato membro competente
- Articolo 13 - Clausola residuale.
Causa C-4/11.

Dispositivo:

Quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare –, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l'esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente in base ad uno di tali criteri o, in mancanza, in base all'articolo 13 del medesimo regolamento.

Per contro, in una situazione del genere, l'impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di per sé, che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente sia tenuto a esaminare esso stesso la domanda di asilo sul fondamento dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144489&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=364165>

Sentenza della Corte (grande sezione) del 10 dicembre 2013.

Shamso Abdullahi contro Bundesasylamt.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Asylgerichtshof - Austria.

Rinvio pregiudiziale - Sistema europeo comune d'asilo - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo - Controllo del rispetto dei criteri di determinazione della competenza per l'esame della domanda d'asilo - Portata del sindacato giurisdizionale.

Causa C-394/12.

Dispositivo:

L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, dev'essere interpretato nel senso che, nelle circostanze in cui uno Stato membro abbia accettato la presa in carico di un richiedente asilo in applicazione del criterio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, vale a dire, quale Stato membro del primo ingresso del richiedente asilo nel territorio dell'Unione europea, tale richiedente può contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo l'esistenza di carenze sistemiche della procedura d'asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro che costituiscono motivi seri e comprovati di credere che detto richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145404&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=364165>

RECENTI PRONUNCE RELATIVE ALLA DIRETTIVA SULL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014.

Federaalagentschapvoor de opvang van asielzoekers contro SelverSaciri e altri.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbeidshof te Brussel - Belgio.

Direttiva 2003/9/CE - Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri - Articolo 13, paragrafo 1 - Termini di concessione di condizioni materiali di accoglienza - Articolo 13, paragrafo 2 - Misure relative alle condizioni materiali di accoglienza - Garanzie - Articolo 13, paragrafo 5 - Fissazione e concessione di condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo - Importo dell'aiuto concesso - Articolo 14 - Modalità delle condizioni materiali di accoglienza - Saturazione delle strutture di accoglienza - Rinvio ai sistemi nazionali di protezione sociale - Fornitura delle condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici.

Causa C-79/13.

Dispositivo:

1) L'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia scelto di concedere le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, questi sussidi devono essere forniti dal momento di presentazione della domanda di asilo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva, e rispondere alle norme minime sancite dalle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, della medesima direttiva. Tale Stato membro deve assicurare che l'importo totale dei sussidi economici che coprono le condizioni materiali di accoglienza sia sufficiente a garantire un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti asilo, consentendo loro,

in particolare, di disporre di un alloggio, tenendo conto eventualmente della salvaguardia dell'interesse delle persone portatrici di particolari esigenze, in forza delle disposizioni dell'articolo 17 della medesima direttiva. Le condizioni materiali di accoglienza previste all'articolo 14, paragrafi 1, 3, 5 e 8, della direttiva 2003/9 non sono imposte agli Stati membri qualora essi abbiano scelto di concedere tali condizioni unicamente in forma di sussidi economici. Tuttavia, l'importo di questi sussidi deve essere sufficiente a consentire ai figli minori di convivere con i genitori in modo da poter mantenere l'unità familiare dei richiedenti asilo.

2) La direttiva 2003/9 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che gli Stati membri, in caso di saturazione delle strutture d'alloggio destinate ai richiedenti asilo, possano rinviare questi ultimi verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purché tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da detta direttiva.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=148395&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=215501>

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 settembre 2012.

Cimade e Groupe d'information et de soutiendesimmigrés (GISTI) contro Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, desCollectivitésterritoriales et de l'Immigration.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'État - Francia.

Domande di asilo - Direttiva 2003/9/CE - Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni minime di accoglienza in pendenza del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente - Determinazione dello Stato membro obbligato ad assumere l'onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime.

Causa C-179/11.

Dispositivo:

1) La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida – in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente.

2) **L'obbligo per lo Stato membro, al quale sia stata presentata una domanda di asilo, di concedere le condizioni minime stabilite dalla direttiva 2003/9 ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente, cessa al momento del trasferimento effettivo di costui da parte dello Stato membro autore della suddetta richiesta, e l'onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta a quest'ultimo Stato membro, sul quale grava l'obbligo suddetto.**

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=127563&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=217195>

RECENTI PRONUNCE SUI DIRITTI DEI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Sentenza della Corte (grande sezione) del 24 aprile 2012.

ServetKamberaj contro Istituto per l'Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) e altri.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Bolzano - Italia.

Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Direttiva 2003/109/CE - Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo - Diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l'assistenza sociale e la protezione sociale - Deroga al principio della parità di trattamento per le misure rientranti nell'assistenza sociale e nella protezione sociale - Esclusione delle "prestazioni essenziali" dall'ambito di applicazione di tale deroga - Normativa nazionale che prevede un sussidio per l'alloggio a favore dei conduttori meno abbienti - Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi determinato in proporzione ad una media ponderata diversa - Rigetto di una domanda di sussidio per l'alloggio a motivo dell'esaurimento dello stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi.

Causa C-571/10.

Massime:

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale o regionale la quale, per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l'alloggio, riservi ad un cittadino di un paese terzo, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito conformemente alle disposizioni di detta direttiva, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o regione nell'ambito della distribuzione dei fondi destinati al sussidio summenzionato, a condizione che tale sussidio rientri in una delle tre categorie contemplate dalla disposizione sopra citata e che il paragrafo 4 del medesimo articolo non trovi applicazione.

Poiché l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il diritto di tali cittadini al beneficio della parità di trattamento nei settori elencati all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 costituiscono la regola generale, la deroga prevista dal paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente. Un'autorità pubblica, sia essa di livello nazionale, regionale o locale, può invocare tale deroga unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione della direttiva 2003/109 abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi della deroga suddetta.

Il senso e la portata della nozione di «prestazioni essenziali» di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 devono essere ricercati tenendo conto del contesto in cui s'iscrive tale articolo e della finalità perseguita da detta direttiva, ossia l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri. Detta disposizione deve essere interpretata nel senso che consente agli Stati membri di limitare la parità di trattamento della quale beneficiano i titolari dello status conferito dalla direttiva di cui sopra, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sociale o di protezione sociale concesse dalle autorità pubbliche, a livello nazionale, regionale o locale, che contribuiscono a permettere all'individuo di soddisfare le sue necessità elementari.

Nei limiti in cui un sussidio per l'alloggio risponde alla finalità enunciata all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – ossia garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti –, esso non può essere considerato, nell'ambito del diritto dell'Unione, come non compreso tra le prestazioni essenziali ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109. Spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti necessari, prendendo in considerazione la finalità di tale sussidio, il suo ammontare, i requisiti per la sua attribuzione e la posizione da esso occupata nel sistema di assistenza sociale nazionale.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121961&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=297627>

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015.

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) e Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA) contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Italia.

Rinvio pregiudiziale - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Direttiva 2003/109/CE - Normativa nazionale - Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno - Presupposto - Contributo finanziario obbligatorio - Importo otto volte più elevato rispetto all'importo richiesto per ottenere la carta d'identità nazionale - Lesione dei principi della direttiva 2003/109/CE.

Causa C-309/14

Dispositivo:

La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200, in quanto siffatto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=166761&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=296160>

RECENTI PRONUNCE IN TEMA DI RIMPATRIO

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 aprile 2011.

HassenElDridi, alias Soufi Karim.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte d'appello di Trento - Italia.

Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Artt. 15 e 16 - Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro - Compatibilità.

Causa C-61/11 PPU.

Dispositivo:

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82038&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=206996>

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 maggio 2013.

Mehmet Arslan contro Policie ČR, KrajskéředitelstvípolicieÚsteckéhokraje, odborcizinecképolicie.

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Nejvyšší správní soud - Repubblica Ceca.
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Applicabilità ai richiedenti asilo - Possibilità di mantenere in trattenimento un cittadino di un paese terzo dopo la presentazione di una domanda d'asilo.
Causa C-534/11.

L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con il considerando 9 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione.

2) La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e la direttiva 2005/85 non ostano a che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85 dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2008/115, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137831&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=209781>